



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale
Ufficio II

Ai
Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie della Regione Abruzzo

TRAMITE PEO

Oggetto: **DL 4 febbraio 2022, n. 5. Trasmissione slides riepilogative delle misure introdotte e Allegati A e B**

Facendo seguito alla Conferenza di servizio dell'8 febbraio u.s., si inviano le slides riepilogative delle misure introdotte dal DL 4 febbraio 2022, n.5 e le bozze relative ai modelli standard di conferimento delega (Allegato A) e di informativa (Allegato B) che le istituzioni scolastiche potranno utilizzare, eventualmente adeguandole alle proprie esigenze organizzative.

Il Dirigente
Maria Cristina De Nicola
(documento firmato digitalmente)


Allegati:

- Slides riepilogative delle misure introd
- Allegato A
- Allegato B

Firmato
digitalmente da DE
NICOLA MARIA
CRISTINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

DECRETO-LEGGE n. 5
del 4 febbraio 2022

**le nuove regole per la gestione casi
Covid a scuola dal 5 febbraio**



Novità

- ⇒ Il sistema di regole previsto dalla normativa precedente è abrogato e integralmente sostituito dalla nuova normativa (art. 6 comma 6 del D.L. n. 5/2022).
- ⇒ Le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vanno ridefinite ed adeguate secondo quanto previsto dalla nuova disciplina.

(ovvero, le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5)

Tipologia tamponi

- Test antigenico
- Test molecolare
- **Test antigenico autosomministrato solo per Sistema Integrato di educazione e istruzione e Primaria con autocertificazione del risultato (art.6 c. 1 D.Lgs n. 5 del 05.02.2022) per bambini/e – alunni/e in autosorveglianza.**

Autosorveglianza

Vademecum ministeriale del 05.02.22

È prevista solo per gli alunni che :

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni,
- siano guariti da meno di 120 giorni,
- siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
- abbiano effettuato la dose di richiamo

La misura sanitaria comporta l'obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi.

Sono esentati i bambini al di sotto dei 6 anni.

In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

Quarantena precauzionale passa da 10 a 5 gg

vademecum ministeriale del 05.02.2022

È prevista per gli alunni:

- non vaccinati;
- che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (che abbiano ricevuto 1 sola dose di vaccino);
- che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni;
- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo;
- che siano guariti da più di 120 giorni.

La quarantena precauzionale di 5 giorni cessa con esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

Al rientro in classe obbligo di indossare mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.

Misure per la presenza/Riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di:

- ⇒ avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- ⇒ **non è necessaria la certificazione medica per il rientro.**

Per la presenza in classe:

- ⇒ Verifica con app mobile* adeguata a tale finalità

*L'app «Verifica C-19» mediante lettura di un QR code verifica quotidianamente, al momento dell'ingresso a scuola, il possesso della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza. In alternativa, verifica tramite attestazione cartacea.

Misure per la presenza/Riammissione in classe dei soggetti risultati positivi al COVID-19

La riammissione in classe dei soggetti risultati positivi al COVID-19 è subordinata alla sola dimostrazione di:

- ⇒ avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- ⇒ **non è necessaria la certificazione medica per il rientro.**

Per la presenza in classe:

- ⇒ Verifica con app mobile* adeguata a tale finalità

0/6 caso BAMBINI/E+

Provvedimenti a seconda delle diverse situazioni previste da
DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5:

BAMBINI/E
presenti nella sezione/gruppo
fino a quattro casi positivi



attività didattica in presenza

- ⇨ **se asintomatici:** nessuna azione
- ⇨ **se sintomatici:** alla comparsa dei primi sintomi obbligo di effettuare test antigenico rapido o molecolare anche in centri privati o un test antigenico **autosomministrato** da attestare con autocertificazione
- ⇨ **utilizzo di FFP2** da parte di docenti ed educatori per 10 giorni

BAMBINI/E
presenti nella sezione/gruppo
dal quinto caso positivo



attività didattica sospesa
per 5 giorni (quarantena precauzionale)

RIAMMISSIONE IN SEZIONE

Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati.

Con autocertificazione mediana

PRIMARIA caso ALUNNI/E+

Provvedimenti a seconda delle diverse situazioni previste da
DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 :

<p>Alunni/e presenti nella classe fino a quattro casi positivi</p>	<p>Alunni/e presenti nella classe fino a dal quinto caso positivo</p>
<p>DIDATTICA IN PRESENZA <u>AUTOSORVEGLIANZA</u></p> <p>e mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo.</p> <p>⇒ se asintomatici nessuna azione, ⇒ in caso di sintomi occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato da attestare con autocertificazione</p>	<p>PER I VACCINATI , etc. DIDATTICA IN PRESENZA <u>AUTOSORVEGLIANZA</u></p> <p>e mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo.</p> <p>Verifica quotidiana tramite l'app «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso.</p>
	<p>PER I NON VACCINATI, etc. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA <u>QUARANTENA PRECAUZIONALE</u> per <u>5 giorni</u>.</p> <p>Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2</p>
<p>RIAMMISSIONE IN CLASSE</p> <p>Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati.</p>	

SECONDARIA 1° e 2° caso ALUNNI/E+

Provvedimenti a seconda delle diverse situazioni previste da
DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 , n. 5 :

Alunni/e presenti nella classe fino a 1 caso positivo	Alunni/e presenti nella classe fino a 2 o più casi positivi
<p><u>DIDATTICA IN PRESENZA AUTOSORVEGLIANZA</u></p> <p>e mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo.</p>	<p><u>PER I VACCINATI , etc. DIDATTICA IN PRESENZA AUTOSORVEGLIANZA</u></p> <p>e mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo.</p> <p>Verifica quotidiana tramite l'app « Verifica C-19 » per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso.</p>
<p>RIAMMISSIONE IN CLASSE</p> <p>Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. Senza certificazione medica.</p>	

Misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in dad/ddi circ. congiunta M.I. – M. S. n.71 del 21 gennaio 2022

A tutela della piena inclusione e dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, le Istituzioni Scolastiche prevedono specifiche azioni a vantaggio degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (BES) tenuto conto del DPCM del 2 marzo 2021, che introduce la **possibilità di svolgere l'attività didattica in presenza, per talune circostanze valutate caso per caso**, assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata:

- la frequenza in presenza può avvenire previo ottenimento del consenso dei genitori degli alunni di cui all'oggetto;
- resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da SARS-CoV-2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura corporea risulti superiore a 37,5°;
- per il personale scolastico e gli alunni, laddove non vi sia una specifica esenzione al riguardo, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e l'adozione di misure igieniche ; lo svolgimento della didattica in presenza e la consumazione dei pasti a scuola deve avvenire in condizioni tali da assicurare un adeguato distanziamento interpersonale.

Conteggio casi


Non riguarda il personale educativo e scolastico, ma solo gli studenti

(vedi Vademecum del 05.02.2022)

Focus n. 1

Conteggio dei casi di positività

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare, deve avvenire **con un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.**



! Ai fini del calcolo dei casi di positività non è considerato il personale educativo e scolastico

Soggetti esentati dalla vaccinazione

A coloro che possiedono un'ideonea certificazione di **esenzione dalla vaccinazione** è riconosciuta la possibilità di svolgere l'attività **didattica in presenza** nei seguenti casi:



In presenza di 2 o più casi di positività nelle

Scuole secondarie di I e II grado e nel sistema di IFP



In presenza di 5 o più casi di positività nelle

Scuole primarie

! *La didattica in presenza avviene su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni*



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale
Ufficio II

Ai
Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie della Regione Abruzzo

TRAMITE PEO

Oggetto: DL 4 febbraio 2022, n 5. Trasmissione slides riepilogative delle misure introdotte e Allegati A e B

Facendo seguito alla Conferenza di servizio dell'8 febbraio u.s., si inviano le slides riepilogative delle misure introdotte dal DL 4 febbraio 2022, n.5 e le bozze relative ai modelli standard di conferimento delega (Allegato A) e di informativa (Allegato B) che le istituzioni scolastiche potranno utilizzare, eventualmente adeguandole alle proprie esigenze organizzative.

Il Dirigente
Maria Cristina De Nicola
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- Slides riepilogative delle misure introd
- Allegato A
- Allegato B

Firmato
digitalmente da DE
NICOLA MARIA
CRISTINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

[SCHEMA DA ADEGUARE A CURA DELLA SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA E
DA INSERIRE SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUZIONE MEDESIMA]

ALLEGATO "A"

**CONFERIMENTO DI DELEGA AI FINI DELLA VERIFICA DEI REQUISITI EX ART 6 DEL D.L.
N.5 DEL 4 FEBBRAIO 2022**

Il _____ sottoscritto
_____, nato a
_____, il _____, in qualità di D.S.
dell'Istituzione Scolastica _____, Codice
meccanografico _____,

VISTI:

- l'art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022;
- Vademecum delle misure Del Ministero dell'Istruzione da applicare in ambito scolastico vademecum delle misure da applicare (art. 6 del D.L. n. 5/2022);

il sottoscritto, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica in epigrafe (a seguire, anche l'«**Istituzione**»), tenuto conto di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente atto

CONFERISCE A

Nome _____, Cognome
_____, nato a _____,
il _____, in qualità di [Inserire ruolo] dell'Istituzione
Scolastica _____,
Codice Fiscale _____,
nei termini di seguito riportati, apposita

DELEGA DI FUNZIONI

**Art. 1
(Oggetto)**

1. L'Istituzione conferisce al soggetto individuato quale delegato il potere di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti necessari per la frequenza in presenza, ai sensi l'art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022.

[SCHEMA DA ADEGUARE A CURA DELLA SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA E
DA INSERIRE SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUZIONE MEDESIMA]

2. In particolare, il delegato potrà esclusivamente visualizzare la documentazione fornita dagli alunni interessati dalle verifiche, senza possibilità di compiere attività ulteriori.
3. L'Istituzione conferisce a tal fine al delegato le facoltà e i poteri di organizzazione e gestione necessari in relazione alla specifica natura della funzione delegata.

Art. 2
(Effetti della delega)

1. L'Istituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effettuati in base alla presente delega di funzioni.
2. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Dirigente Scolastico in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
3. La delega di funzioni vale anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 196/2003, e dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza dei dati personali cui il delegato avrà accesso nel contesto della verifica e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3
(Durata)

1. La presente delega di funzioni è valida fino al [*Inserire durata delega*] con possibilità di proroga.

Data

L'Istituzione

Firma per accettazione del delegato

Informativa sul trattamento dei dati personali

per la verifica dei requisiti ex art. l'art. 6, commi 2 e 5, del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati degli alunni delle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, interessati dall'attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per poter frequentare "in presenza", nei casi e con le modalità di cui all'art. l'art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto [*Inserire denominazione Istituto*], con sede [*Inserire indirizzo*], tel. [*Inserire recapito telefonico*], e-mail [*Inserire indirizzo di posta elettronica*], in qualità di soggetto che effettua le verifiche ai sensi della normativa sopra citata.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: [*Inserire indirizzo, e-mail*].

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla verifica, da parte dell'Istituto, del possesso, da parte degli alunni nelle cui classi vi siano due casi di positività, dei requisiti per poter frequentare "in presenza".

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022.

4. Categorie di dati trattati

Nell'ambito del processo di verifica, saranno trattati esclusivamente dati degli alunni di scuole secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale nelle cui classi vi siano due casi di positività.

[SCHEMA DA ADEGUARE A CURA DELLA SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA E DA INSERIRE SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUZIONE MEDESIMA]

Più in particolare, saranno trattati:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e cognome degli alunni;
- dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, contenuti nei documenti forniti dagli alunni medesimi ai fini delle verifiche in questione.

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali trattati saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in modalità digitale o cartacea.

I dati dovranno essere presentati quotidianamente ai fini del controllo, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati, conservati.

La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell'Istituzione Scolastica appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'alunno interessato.

7. Destinatari della comunicazione dei dati

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi.

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

9. Periodo di conservazione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni oggetto di verifica.

10. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

- a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:
 - la conferma dell'esistenza dei dati personali;
 - l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;

[SCHEMA DA ADEGUARE A CURA DELLA SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA E DA INSERIRE SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUZIONE MEDESIMA]

- la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;
 - il periodo di conservazione;
- b) il diritto di rettifica (art. 16);
- c) il diritto alla cancellazione (art. 17);
- d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18).

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

11. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

12. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.